

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

SEZIONE TERZA BIS

Registro Ordinanze: /
Registro Generale: 3366/2008

nelle persone dei Signori:

SAVERIO CORASANITI Presidente
MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons.
FRANCESCO ARZILLO Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **03 Luglio 2008**

Visto il ricorso 3366/2008 proposto da:

CONF ASS PROV DIPL ISEF LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE CPDI-LSM

A. MARIA GRAZIA
A. MARIA GIUSEPPINA
B. GIOVANNA
F. FIORELLA
L. ALESSANDRA
M. ROSA MARIA
O. OLINTO
R. DANIELA
P. CARLA
Z. PAOLA
R. MARIA
M. RITA
L. ORSOLA
G. ROBERTA
F. GAETANO
C. CARLO AUGUSTO
C. SALVATORE

rappresentati e difesi da:

BUCCELLATO AVV. FAUSTO
BARSANTI MAUCERI AVV. ISETTA

con domicilio eletto in ROMA

*VIALE ANGELICO, 45
presso
BUCCELLATO AVV. FAUSTO*

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

rappresentato e difeso da:
*AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

rappresentato e difeso da:
*AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

rappresentato e difeso da:
*AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede;*

per l'annullamento

- CM 19/08: Schema di decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2008/2009;

- di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nominato relatore il Consigliere Francesco ARZILLO e uditi alla Camera di Consiglio del 3 luglio 2008 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda cautelare;

Considerato che sussiste il fumus boni iuris in quanto:

- a) l'art. 1, comma 605, della L. 296/2006 prevede che la revisione dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi avvenga "nel rispetto della normativa vigente";
- b) è tuttora vigente l'art. 1, comma 76, della L. n. 669/1996, il quale affida agli organi competenti di ciascun istituto di istruzione secondaria superiore la scelta di passare dall'insegnamento dell'educazione fisica per squadre maschili e femminili a quello per classi intere;
- c) che il sistema adottato dall'Amministrazione con gli atti impugnati in questa sede non è conforme né alla previsione richiamata al punto b), né alla conseguente disposizione di cui all'art. 32 del D.M. n. 331/98, in quanto:
 - detto sistema comporta una generalizzata opzione in via generale per il criterio "a classi intere", salva la deliberazione contraria del singolo istituto, con ciò invertendosi il meccanismo sancito dal menzionato art. 1, comma 76, della L. n. 669/1996;
 - la possibilità di deliberazione contraria del singolo istituto viene subordinata al mancato incremento di ore o di cattedre;
- d) le successive previsioni normative di rango primario attinenti alla materia del contenimento della spesa non appaiono idonee a superare la precedente previsione dell'art. 1, comma 76, della L. 669/96 (lex posterior generalis non derogat legi priori speciali);

Considerato altresì che sussiste il periculum in mora, in quanto gli atti impugnati sono già in fase di attuazione

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, accoglie l'istanza incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, 3 luglio 2008

Il Presidente: Saverio Corasaniti

L'Estensore: Francesco Arzillo
